

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

### Materia : CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

**Convenzione europea di stabilimento** ([STE n° 19](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1955.

Entrata in vigore : 23 febbraio 1965.

Tale Convenzione accorda ai cittadini delle Parti i seguenti vantaggi: facilitazione di residenza prolungata o permanente, garanzie contro eventuali espulsioni, godimento ed esercizio di diritti civili allo stesso titolo dei nazionali, protezione legale e giudiziaria, diritto di esercitare attività con scopo di lucro (attività industriali, commerciali, finanziarie, agricole, artigiane, libere professioni) a determinate condizioni stabilite dalla stessa Convenzione.

\* \* \*

**Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa** ([STE n° 25](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1958.

Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti dei cittadini dei Paesi Parte, che possono entrare ed uscire dal territorio degli altri Paesi Parte presentando uno dei documenti indicati nell'allegato all'Accordo. Inoltre, le Parti si impegnano a riammettere sul proprio territorio i titolari di uno di tali documenti anche nel caso in cui la nazionalità della persona interessata sia oggetto di contestazione.

Tali facilità sono accordate solo per soggiorni inferiori o uguali a tre mesi.

L'Accordo non deroga alle disposizioni delle leggi nazionali, delle convenzioni, degli accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore e che prevedono misure più favorevoli in favore dei cittadini di una o più Parti.

\* \* \*

**Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa** ([STE n° 37](#)), aperto alla firma a Parigi, il 16 dicembre 1961.

Entrata in vigore : 17 gennaio 1962.

Tale Accordo tende ad aumentare le facilitazioni di viaggio per i giovani nei territori delle Parti.

Il giovani fino a 21 anni possono usufruire di biglietti di viaggio collettivi in presenza dei requisiti richiesti dall'Accordo. Il numero delle persone incluse nel biglietto collettivo per giovani può variare da 5 a 50. Le persone viaggianti con un biglietto collettivo devono rimanere insieme e la durata del loro soggiorno non deve superare i tre mesi.

Le Parti possono estendere, sotto condizione di reciprocità e per finalità di ingresso e di soggiorno, le disposizioni del presente Accordo ai giovani rifugiati ed apolidi residenti regolarmente sul territorio di un'altra Parte quando il ritorno in tale territorio è assicurato.

\* \* \*

**Convenzione europea sulla costituzione delle società** ([STE n° 57](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 gennaio 1966.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo cinque ratifiche.

Lo scopo della convenzione è quello di promuovere il processo di unificazione con la conclusione di una convenzione regionale, di norme comuni per il trattamento da riservare alle imprese e ad altri organismi di ciascuno Stato membro nel territorio degli altri.

\* \* \*

**Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti** ([STE n° 93](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 1° maggio 1983.

La Convenzione si occupa dei principali aspetti della situazione giuridica dei lavoratori emigranti, in particolare l'assunzione, gli esami medici e professionali, i viaggi, i permessi di soggiorno, il riavvicinamento familiare, le condizioni di lavoro, il trasferimento dei guadagni, la sicurezza sociale e l'assistenza sociale, la durata dei contratti di lavoro, il licenziamento ed il ripiego.

Un comitato consultivo di esperti è stato istituito con il compito di esaminare i rapporti sottoposti dalla Parti e contenenti le informazioni sull'applicazione della Convenzione. Sulla base di tali documenti, il comitato consultivo presenta dei rapporti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

\* \* \*

**Convenzione europea sulla promozione del servizio di volontariato transnazionale a lungo termine per i giovani** ([STE n° 175](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 1° maggio 2000.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 5 Ratifiche che coinvolgeranno 4 Stati Membri.

La Convenzione riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che vogliono svolgere un servizio volontario all'estero per un periodo compreso tra i 3 mesi e 1 anno. Il testo prepara il terreno per attribuire uno status giuridico adeguato ai giovani volontari in Europa. Intende risolvere un certo numero di problemi legati ai diritti e agli obblighi dei volontari e dei vari partner coinvolti, come pure delle organizzazioni che inviano e che ricevono i giovani (informazioni preliminari e formazione, copertura previdenziale, alloggio, ferie e compenso in denaro per piccole spese).

La Convenzione tiene conto delle misure esistenti e offre una soluzione ai problemi e agli ostacoli che incontrano i giovani desiderosi di svolgere un servizio volontario all'estero. La Convenzione prevede il rilascio di un certificato che riconosca le competenze acquisite dal giovane volontario tramite questa educazione informale.